Federazione Italiana Giuoco calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 6 FEBBRAIO 2009

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 90/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alla fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d' Italia (stagione sportiva 2008/2009) e dei play-off e gare per l'ammissione alla II^ fase di play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d' Italia Under 21 (stagione sportiva 2008/2009) di Calcio a Cinque.

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^A FASE DI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale.

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2008/2009, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia e dei play-off e gare per l'ammissione alla II^ fase di play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 21;
- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2008/2009 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l'ammissione alla II[^] Fase di Play-Off);
- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play-Off;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:

delibera

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
 b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;

- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno;il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno alla prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

1.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 91/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi ai Campionati di Serie A – A2 – B – UNDER 21 di Calcio a Cinque (stagione sportiva 2008/2009) e alla fase di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque stagione sportiva 2009/2010.

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) E ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2008/2009, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:
- 1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A A2 B;
- 2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;

- 3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play-Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play-Off e Gare di ammissione alla II[^] Fase di Play-Off);
- 4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2009/2010;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

1.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 92/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le fasi finali della Coppa Italia Serie A – A2 – B – Under 21 – fase nazionale Coppa Italia Regionale Femminile - fase nazionale finale del Campionato Juniores e fase nazionale finale del Campionato Femminile di Calcio a Cinque stagione sportiva 2008/2009.

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2008/2009, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A A2 B Under 21 Fase Nazionale Coppa Italia Regionale Femminile Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque 2008/2009;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
 b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) CIRCOLARE N.28 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 28 del 15/01/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Davide Silvestri.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 13 gennaio 2009, nel procedimento a carico del Sig. **Davide Silvestri**, nato a Sarzana il 14.03.1980. Con detta decisione il **Silvestri** è stato assolto dall'imputazione ascrittagli.

2.2) CIRCOLARE N.29 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 29 del 15/01/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Claudio Di Fazio.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 13 gennaio 2009, nei confronti del Sig. **Claudio Di Fazio**, nato ad Albano Laziale il 25.08.1953. Con detta decisione è stata inflitta al **Di Fazio** la sanzione del richiamo con nota di biasimo.

2.3) CIRCOLARE N.30 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 30 del 20/01/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Alessandro D'Olimpo.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 19 gennaio 2009, nei confronti del Sig. **Alessandro D'Olimpo**, nato a L'Aquila il 24.10.1979. Con detta decisione è stata inflitta al **D'Olimpo** la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), con scadenza al 18.07.2009, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

2.4) CIRCOLARE N.31 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 31 del 28/01/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Daniele Rugi.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 22 gennaio 2009, nei confronti del Sig. **Daniele Rugi**, nato a Firenze il 18.05.1960. Con detta decisione è stata inflitta al **Rugi** la sanzione della inibizione per anni 1 (UNO), con scadenza al 21.01.2010, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

2.5) CIRCOLARE N.32 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 32 del 28/01/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Gabriele Brini.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 22 gennaio 2009, nei confronti del Sig. **Gabriele Brini**, nato a Pisa l'11.09.1971. Con detta decisione è stata inflitta al **Brini** la sanzione della inibizione per anni 4 (QUATTRO), con scadenza al 21.01.2013, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

2.6) CIRCOLARE N.33 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 33 del 28/01/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig.ra Elena Perotto, Sig.ra Laura Fedeli e Sig.ra Federica Barsotti.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 26 gennaio 2009, nei confronti della Sig.ra **Elena Perotto**, nata a Feltre il 16/08/1964. Con detta decisione è stata inflitta alla **Perotto** la sanzione della inibizione per anni 1 (UNO), con scadenza al 25.01.2010, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 27 gennaio 2009, nei confronti della Sig.ra **Laura Fedeli**, nata a Pisa l'11/03/1965. Con detta decisione è stata inflitta alla **Fedeli** la sanzione della inibizione per anni 4 e mesi 6, con scadenza al 26.07.2013, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 27 gennaio 2009, nei confronti della Sig.ra **Federica Barsotti**, nata a Pontedera il 17/07/1964. Con detta decisione è stata inflitta alla **Barsotti** la sanzione della inibizione per anni 4 (QUATTRO), con scadenza al 26.01.2013, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

2.7) COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.96 della L.N.D.:

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per

SABATO 7 MARZO 2009

presso l'Hilton Rome Airport di Roma - Fiumicino in Via Arturo Ferrarin n. 2, alle ore 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Verifica poteri
- 2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
- 3. Esame della Relazione del Presidente della L.N.D. e della gestione contabile della Lega 2004/2008:
- 4. Comunicazione e presa d'atto dei risultati elettorali relativi ai Delegati Assembleari ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni;
- 5. Comunicazione e presa d'atto dei risultati elettorali ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali, relativi ai Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica, in ragione di un Delegato Assembleare Effettivo e di un Delegato Assembleare supplente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- 6. Elezione del Presidente della Lega;
- 7. Elezione del Vice Presidente Vicario della Lega;
- 8. Elezione dei tre Vice Presidenti della Lega, in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, Centro, Sud di appartenenza;
- 9. Elezione dei tre Consiglieri Federali della Lega in rappresentanza della L.N.D., in ragione di un Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, Centro, Sud di appartenenza.

- 10. Elezione dei tre Componenti Effettivi e dei due Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega;
- 11. Accreditamento della candidatura alla carica di Presidente della F.I.G.C.;
- 12. Designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.:
- 13. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C.. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.30 del giorno 6 Marzo 2009 e riprenderà alle ore 8.30 del giorno successivo.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

2.8) CIRCOLARE N. 34 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 34 del 02/02/2009 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Frediani Viscardo e Sig. Milani Luciano.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 30 gennaio 2009, nei confronti del Sig. **Viscardo Frediani**, nato a Pietrasanta il 30.04.1954. Con detta decisione è stata inflitta al **Frediani** la sanzione della inibizione a vita, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 30 gennaio 2009, nei confronti del Sig. **Luciano Milani**, nato a Roma il 23.04.1956. Con detta decisione è stata inflitta al **Milani** la sanzione della inibizione per anni 2 (due) e mesi 6 (sei), con scadenza il 29.07.2011, a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA, nonché a frequentare in Italia impianti sportivi e spazi riservati agli atleti ed al personale addetto, ovvero a prendere parte alle manifestazioni o eventi sportivi organizzati dai predetti Enti sportivi.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1) CONSIGLIO DIRETTIVO

Assemblea Ordinaria Elettiva Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Il giorno 01.02.2009 presso la Sala dei Vivai Cooperativi Rauscedo, a Rauscedo (PN), si è svolta l'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.

L'esito delle votazioni è stato il seguente:

<u>PRESIDENTE</u>

BURELLI Renzo

CONSIGLIERI

CALIMAN Gian Carlo CANCIANI Ermes FALANGA Gennaro

QUOCO Luciano TOFFOLETTO Gianni ZORAT Dionisio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BIANCO Giuliano (Effettivo)
OMENETTO Dino Gianfranco (Effettivo)
ROMANIN Gian Luigi (Effettivo)
BEAN Marco (Supplente)
CINAUSERO Primo (Supplente)

DELEGATI ASSEMBLEARI

FORNERON Fabrizio (Effettivo)
SORRENTINO Antonio (Effettivo)
PANGON Gianpiero (Supplente)
TOSO Ermenegildo (Supplente)

RESPONSABILE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

MANZON Walter

RESPONSABILE REGIONALE CALCIO A CINQUE

PALI Massimiliano

Si rivolge il più sentito ringraziamento alle Società che hanno partecipato, numerose, all'Assemblea.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE IN PALESTRA

La Delegazione distrettuale di Tolmezzo, in collaborazione con l'A.S.D. Tolmezzo Carnia, con il patrocinio della Città di Tolmezzo, organizza un Torneo di Calcio a cinque presso il palazzetto dello sport di Tolmezzo, per la categoria Esordienti (con partite da 2 tempi di 8 minuti ciascuno). Il torneo si svolgerà nel pomeriggio delle giornate di sabato 7-21 febbraio 2009 (1^ fase) 28 febbraio 2009 (2^ fase)

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 6 febbraio 2009.

Il Segretario - Francesco Sciusco -

Il Delegato - Emidio Zanier -